



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/4053/14/113/1 del 04/06/2014



OGGETTO: Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Dichiarazione attestante la qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo.

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA
- AL CENTRO NAZIONALE ACCERTAMENTO INFRAZIONI ROMA-SETTEBAGNI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Viene segnalato che imprese esercenti il servizio di noleggio con conducente di autobus sono sanzionate per la violazione dell'art. 6, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218, in quanto il conducente, in sede di controllo, pur non essendo in grado di esibire la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'impresa, attestante la qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo, prevista dal comma 2 del predetto art. 6, produce comunque idonea documentazione che prova la regolarità del rapporto di lavoro.

La richiamata normativa stabilisce:

- che gli autisti degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni;
- che, nel caso di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo, tale qualità deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (cioè da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria;
- la qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare invece dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

È di tutta evidenza che la *ratio legis* è, da un lato, di precisare quali figure lavorative possono porsi alla guida degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, dall'altro, di dare prova in sede di controllo della natura e della regolarità del rapporto che lega il conducente all'impresa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Pertanto, relativamente all'ipotesi del dipendente o del lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo, si ritiene, acquisito anche il parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, rispettata la prescrizione di cui all'art. 6, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 218, sia che il conducente esibisca la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'impresa, sia che produca ogni altro documento costituente o attestante quel rapporto di lavoro e che è oggetto della predetta dichiarazione.

Per l'individuazione della documentazione idonea a dimostrare la natura e la regolarità del rapporto che lega il conducente all'impresa, può farsi riferimento, a titolo puramente indicativo, trattandosi di un ambito diverso, comunque analogo, alla deliberazione del 27 gennaio 2005, n. 1/2005, del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'art.12, comma 7, del Decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 212 (All. 1), che ha individuato la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi prestino servizio presso l'impresa di trasporto.

Giova, al riguardo, precisare che non è richiesto il possesso da parte del conducente della documentazione attestante la qualità di titolare, socio e collaboratore familiare. Ciò che è oggetto di sanzione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, è l'omessa annotazione di tale qualità nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE
27 gennaio 2005, n. 1/2005
(G.U. n. 34 dell'11.2.2005)

Determinazione della documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività da parte degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del decreto regolamentare 22 maggio 1998, n. 212.

**IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO
L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI**

Visto il disposto di cui all'art. 12, comma 7, del decreto regolamentare 22 maggio 1998, n. 212, che prevede che il Comitato centrale determini la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi prestino servizio presso l'impresa di trasporto e che tale documentazione deve accompagnare il veicolo durante il trasporto ed essere esibita a richiesta delle competenti autorità;

Considerato che con deliberazioni del 23 luglio 1998, n. 18, e del 26 ottobre 1998, n. 24, il Comitato centrale ha determinato tale documentazione;

Ritenuto che il quadro normativo di riferimento è stato recentemente modificato, come dimostra la riforma del mercato del lavoro che ha introdotto nuovi istituti contrattuali o modifiche di quelli esistenti;

Visti, al riguardo, la legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2003, e il successivo decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003, supplemento ordinario n. 159;

Considerata, pertanto la necessità di operare opportune integrazioni e modifiche alle precedenti deliberazioni al fine di pervenire ad un diverso coordinamento delle norme;

Delibera:

Art. 1

Lavoratori subordinati o soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato	Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga. Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Lavoratore comandato o distaccato	Originale o copia autentica della lettera di comando o di stacco e dell'ultimo foglio paga.
Lavoratore con contratto di somministrazione	Copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra l'impresa somministratrice e l'utilizzatore, in corso di validità.
Lavoratori autonomi e soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo	Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio individuale di paga. Il contratto di lavoro deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno di tipo semestralmente.

Titolare di impresa individuale	Patente di guida, nonché libretto di circolazione del veicolo condotto.
Socio di società di persone	Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Collaboratore familiare	Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare dell'impresa che attesti la vigenza dell'iscrizione. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Soci di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 23 dicembre 1997, n. 454	Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, l'estratto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che attesti che il socio fa ancora parte della compagine societaria o del raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Amministratori di società di capitale	Certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi all'amministratore conducente, non risultino mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

Nel caso in cui alla guida del veicolo in disponibilità di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997, non si trovi direttamente il socio, ma un suo addetto, quest'ultimo dovrà recare con sé, ai fini della dimostrazione del rapporto che lo lega al socio, la documentazione prevista, per la particolare fattispecie, da uno dei punti sopra elencati.

Art. 2

Con l'entrata in vigore della presente deliberazione cessano di avere validità le disposizioni contenute nelle deliberazioni del Comitato centrale n. 16 del 23 luglio 1998 e n. 24 del 28 ottobre 1998.

Art. 3

La presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2005

Il presidente: DIE LIPSIS